I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2901/74 DEL CONSIGLIO

del 7 novembre 1974

che stabilisce una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari dell'Austria

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria [1] è stato firmato il 22 luglio 1972;

considerando che gli articoli 2 e 3 di questo accordo stabiliscono la progressiva soppressione dei dazi doganali per i prodotti ai quali esso si applica; che, in deroga a questi articoli, gli articoli 1, 2 e 3 del protocollo n. 1 allegato all'accordo stabiliscono che per le importazioni di taluni prodotti enumerati nell'allegato C del protocollo il beneficio della riduzione dei dazi è limitato a dei massimali indicativi al di sopra dei quali possono essere ristabiliti i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi; che per l'applicazione di quest'ultima disposizione è necessario che la Comunità sia regolarmente informata dell'evoluzione delle importazioni dei prodotti in questione originari dell'Austria; che pertanto è opportuno assoggettare l'importazione di detti prodotti ad un sistema di sorveglianza;

considerando che questo obiettivo può essere raggiunto mediante ricorso ad un tipo di gestione basata sull'imputazione, su scala comunitaria, delle importazioni dei prodotti in questione ai massimali indicativi, man mano che questi prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione al consumo; che questo tipo di gestione deve prevedere la possibilità di ristabilire i dazi delle tariffe doganali non appena i detti massimali siano stati raggiunti a livello comunitario;

considerando che questo tipo di gestione richiede una collaborazione stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter seguire lo stato di imputazione nei confronti dei massimali indicativi ed informarne gli Stati membri; che tale collaborazione deve essere tanto più stretta in quanto è necessario che la Commissione possa adottare le opportune misure per ristabilire i dazi delle tariffe doganali quando uno di detti massimali è reggiunto;

considerando che per i prodotti ai quali si applica, ai sensi degli articoli 2 e 3 dell'accordo, il ritmo normale di soppressione dei dazi doganali, è opportuno seguire l'evoluzione delle importazioni; che a tale fine si deve permettere alla Comunità di prevedere, se del caso, idonee misure onde evitare qualsiasi danno all'industria comunitaria e che è quindi opportuno sottoporre le importazioni di detti prodotti ad un sistema di sorveglianza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio 1975 al 31 dicembre 1975 vengono sottoposte ad una sorveglianza comunitaria le importazioni dei prodotti originari dell'Austria che, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 e dell'allegato C del protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, sono oggetto di massimali indicativi annui.

La designazione dei prodotti di cui al primo comma, le loro voci tariffarie e statistiche e i livelli dei massimali indicativi sono indicati nell'allegato I.

2. Le imputazioni sui massimali indicativi vengono effettuate man mano che questi prodotti sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni d'immissione al consumo e corredati di un certificato di circolazione delle merci conforme alle regole enunciate nel protocollo n. 3 dell'accordo di cui al paragrafo 1.

[1] GU n. L 300 del 31. 12. 1972, pag. 1.

Una merce può essere imputata sul massimale indicativo soltanto se il certificato di circolazione delle merci viene presentato prima della data in cui è ristabilita la riscossione dei dazi doganali.

Il grado di utilizzazione dei massimali è costatato, a livello della Comunità, sulla base delle importazioni imputate nelle condizioni stabilite ai commi precedenti.

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni effettuate secondo le modalità sopra stabilite.

3. Dal momento in cui i massimali sono raggiunti la Commissione può ristabilire, mediante regolamento e sino alla fine dell'anno civile, la riscossione dei dazi doganali di cui all'articolo 3, lettera f), del protocollo n. 1 dell'accordo.

Articolo 2

Nel periodo dal 1° gennaio 1975 al 31 dicembre 1975 le importazioni dei prodotti di cui all'allegato II originari dell'Austria, sono sottoposte a sorveglianza comunitaria.

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni di detti prodotti; a questo scopo vengono presi in considerazione soltanto i prodotti presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione al consumo e corredati di un certificato di circolazione delle merci conforme alle regole enunciate nel protocollo n. 3 dell'accordo di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Al fine di assicurare l'applicazione del presente regolamento, la Commissione adotta tutte le misure utili, in stretta collaborazione con gli Stati membri.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 1974.

Per il Consiglio
Il Presidente
A. JARROT

ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI LA CUI IMPORTAZIONE È SOGGETTA A DEI MASSIMALI INDICATIVI NEL 1975

N. d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimexe	Importo del massimale in tonnellate
1	2	3	4	5
	48.01	Carta e cartoni fabbricati meccanicamente, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli:		
		C. Carta e cartoni kraft:		
		ex II. altri:		
I A 1		— altri, esclusi la carta e i cartoni kraft per copertine, detti «kraftliner» (a), e la carta kraft per sacchi di grande capienza (a)	48.01-08, 09, 11, 12, 13, 17, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 33	15 431
		ex E. altri:		
I A 2		— cara bibbia, carta velina; altre carte da stampa ed altre carte da scrittura, senza pasta di legno meccanica o avente tenore in pasta di legno meccanica inferiore o pari al 5 % (a)	48.01-58, 61, 62, 66	60 622
I A 3		— carta da stampa e carta da scrittura con pasta di legno meccanica (a), esclusa la carta velina	48.01-64, 68	54 022
I A 4		— non nominati, escluse l'ovatta di cellulosa, le nappe di cellulosa dette «tessute», la carta semichimica per scanalature detta «fluting» (a) e la carta da imballaggio al solfato (a)	48.01-41, 43, 45, 52, 53 54, 55, 56, 77, 82, 84, 86, 88, 91, 93, 95, 97	24 149
	48.07	Carta e cartoni, patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o «indiennés» e simili) o stampati (diversi da quelli della voce n. 48.06 e del capitolo 49), in rotoli o in fogli:		
		B. altri:		
I A 5		— Carta patinata per la stampa o la scrittura	48.07-57, 58, 59	33 068
I A 6		— non nominati	48.07-55, 56, 64, 65, 66 68, 70, 81, 85, 91, 97, 99	12 083
	48.15	Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato:		
I A 7		B. altri	48.15-10, 21, 29, 30, 40, 50, 61, 65, 95, 99	16 977
	73.02	Ferro-leghe:		
		ex G. altre:		
I A 8		— Ferro-molibdeno	73.02-81	267
I A 9		— Ferro-vanadio	73.02-83	551

(a) A condizione che siano conformi alle definizioni riportate in fine.

N. d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimexe	Importo del massimale in tonnellate
1	2	3	4	5
	73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso:		
I A 10		A. Acciai fini al carbonio	73.61-10, 20, 50, 90 73.62-10, 30 73.63-10, 21, 29, 50, 72, 74, 79 73.64-20, 50, 72, 75, 79, 90 73.65-21, 23, 25, 53, 55, 70, 81, 83 73.66-40, 81, 86, 89	7 357 (1)
		B. Acciai legati:		
I A 11		— inossidabili o refrattari (a)	73.71-13, 23, 53, 93 73.72-13, 33 73.73-13, 23, 33, 43, 53, 83 73.74-23, 53, 83 73.75-23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93 73.76-13	17 019 (1)
I A 12		— rapidi (a)	73.71-14, 24, 54, 94 73.73-14, 24, 34, 54 73.74-54 73.75-24, 34, 44, 54, 64, 84 73.76-14	3 528 (1)
I A 13		— altri	73.71-19, 21, 29, 55, 56, 59, 99 73.72-11, 19, 39 73.73-19, 25, 26, 29, 35, 36, 39, 49, 55, 59, 72, 74, 89 73.74-21, 29, 51, 52, 59, 72, 74, 89, 90 73.75-11, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99 73.76-15, 16, 19	53 782 (1)
	76.01	Alluminio greggio; cascami e rottami di alluminio:		
I A 14		A. Alluminio greggio	76.01-11, 15	31 856

(1) Compresi i prodotti di competenza del trattato CECA.
(a) A condizione che siano conformi alle definizioni riportate in fine.

DEFINIZIONI

ex 48.01 C II **Carta e cartone Kraft per copertine, detti «kraftliner»**

Sono considerati carta e cartone kraft per copertine, detti «kraftliner», la carta o il cartone apparecchiati o monolucidi, presentati in rotoli, con un tenore di pasta chimica di legno resinoso al solfato uguale o superiore a 80 % della composizione fibrosa totale, con peso al m² superiore a 110 g e con un indice di rottura Mullen uguale o superiore a 35.

ex 48.01 C II **Carta kraft per sacchi di grande capacità**

È considerata carta kraft per sacchi di grande capacità, la carta apparecchiata, presentata in rotoli, con un tenore di pasta chimica di legno resinoso al solfato uguale o superiore a 80 % della composizione fibrosa totale, con peso al m² uguale o superiore a 60 g e inferiore o uguale a 115 g, con un indice di rottura Mullen uguale o superiore a 38 e il cui allungamento in senso trasversale è superiore a 4,5 % e l'allungamento in senso di macchina superiore a 2 %.

ex 48.01 E **Altra carta per la stampa e altra carta per la scrittura, senza pasta di legno meccanica o con un tenore di pasta di legno meccanica inferiore o uguale a 5 %**

È considerata altra carta per la stampa o altra carta per la scrittura senza pasta di legno meccanica o con un tenore di pasta di legno meccanica inferiore o uguale a 5 %, la carta che non sia monolucida, per la stampa o la scrittura, con un tenore di pasta di legno meccanica non superiore a 5 % della composizione fibrosa totale.

ex 48.01 E **Carta per la stampa e per la scrittura con pasta di legno meccanica**

È considerata carta per la stampa o per la scrittura con pasta di legno meccanica, la carta che non sia monolucida, per la stampa o per la scrittura, con un tenore di pasta di legno meccanica superiore a 5 % della composizione fibrosa totale.

ex 48.01 E **Carta di pasta semichimica da ondulare, detta «fluting»**

È considerata carta di pasta semichimica da ondulare, detta «fluting», la carta presentata in rotoli, il cui tenore di pasta grezza semichimica (pasta ottenuta con trattamento chimico moderato seguito da trattamento meccanico), di legno di latifoglio, è uguale o superiore a 65 % della composizione fibrosa totale e la cui resistenza alla compressione misurata con il metodo CMT (Concora Medium Test) è superiore a 20 kgf.

ex 48.01 E **Carta da imballaggio al solfito**

È considerata carta da imballaggio al solfito la carta con un tenore di pasta chimica di legno al bisolfito superiore a 40 % della composizione fibrosa totale, con un tenore di ceneri inferiore o uguale a 8 % e con un indice di rottura Mullen uguale o superiore a 15.

ex 73.15 B **Acciai legati inossidabili o refrattari**

Sono considerati acciai legati inossidabili o refrattari gli acciai legati che contengono, in peso, 12 % e più di cromo, con o senza altri elementi di lega, e meno di 1 % di carbonio.

ex 73.15 B **Acciai legati rapidi**

Sono considerati acciai legati rapidi gli acciai legati che contengono, con o senza altri elementi di lega, almeno due dei tre seguenti elementi: tungsteno (wolframio), molibdeno e vanadio con un tenore totale, in peso, uguale o superiore a 7 % per questi elementi globalmente considerati e un tenore superiore a 0,6 % di carbonio.

ALLEGATO II

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2

N. d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimexe
1	2	3	4
	28.04	Idrogeno; gas rari; altri metalloidi:	
		C. altri metalloidi:	
II A 1		ex V. Silicio	28.04-93, 95
II A 2	44.15	Legno impiallacciato e legno compensato, anche commisti con altre materie; legno intarsiato o incrostato	44.15 - tutti i nn.
II A 3	44.18	Legno detto «artificiale» o «ricostituito», formato con trucioli, segatura, farina di legno o altri avanzi legnosi, agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici, in pannelli, lastre, blocchi e simili	44.18 - tutti i nn.
II A 4	48.09	Lastre per costruzioni, di pasta di carta, di legno sfibrato o di vegetali diversi sfibrati, anche agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti simili	48.09 - tutti i nn.
	56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa:	
II A 5		B. di fibre tessili artificiali	56.01-21, 23, 25, 29
	56.02	Fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali:	
II A 6		B. di fibre tessili artificiali	56.02-21, 23, 25, 29
II A 7	68.04	Mole ed oggetti simili (compresi i segmenti ed altre parti) per macinare, sfibrare, affilare, avvivare, levigare, rettificare, tagliare o troncare, di pietre naturali, anche agglomerate, di abrasivi naturali od artificiali agglomerati o di materie ceramiche, anche con parti (anime, steli, anelli, ecc.) di altre materie, o montati sul loro asse ma senza basamento	68.04 - tutti i nn.
II A 8	68.06	Abrasivi naturali o artificiali, in polvere o in granelli, applicati su tessuto, carta, cartone od altre materie, anche tagliati, o in pezzi cuciti o altrimenti riuniti	68.06 - tutti i nn.
II A 9	68.08	Lavori di asfalto o di prodotti simili (pece di petrolio, di carbone fossile, ecc.)	68.08 - tutti i nn.
II A 10	68.16	Lavori di pietre o di altre materie minerali (compresi i lavori di torba), non nominati né compresi altrove	68.16 - tutti i nn.
II A 11	69.02	Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi simili da costruzione, refrattari	69.02 - tutti i nn.
II A 12	74.03	Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame	74.03 - tutti i nn.

N. d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimexe
1	2	3	4
II A 13	74.04	Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm	74.04 - tutti i nn.
II A 14	74.05	Fogli e nastri sottili di rame (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,15 mm o meno (non compreso il supporto)	74.05 - tutti i nn.
II A 15	74.06	Polvere e pagliette di rame	74.06 - tutti i nn.
II A 16	74.07	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame	74.07 - tutti i nn.
	78.01	Piombo greggio (anche argentifero); cascami e rottami di piombo:	
		A. Piombo greggio:	
II A 17		II. altro	78.01-12,13, 15, 19
	79.01	Zinco greggio; cascami e rottami di zinco:	
II A 18		A. Zinco greggio	79.01-11, 15
II A 19	81.01	Tungsteno (wolframio), greggio o lavorato	81.01 - tutti i nn.
II A 20	81.02	Molibdeno, greggio o lavorato	81.02 - tutti i nn.
II A 21	81.03	Tantalio, greggio o lavorato	81.03 - tutti i nn.
	81.04	Altri metalli comuni, greggi o lavorati; cermet greggi o lavorati:	
II A 22		B. Cadmio	81.04-16, 18
		C. Cobalto:	
II A 23		II. lavorato	81.04-23
II A 24		D. Cromo	81.04-26, 28
II A 25		E. Germanio	81.04-31, 39
II A 26		F. Afnio (celtio)	81.04-36, 38
II A 27		G. Manganese	81.04-41, 43
II A 28		H. Niobio (colombio)	81.04-46, 48
II A 29		IJ. Antimonio	81.04-51, 53
II A 30		K. Titanio	81.04-56, 58
II A 31		L. Vanadio	81.04-61, 63
II A 32		M. Uranio impoverito in U 235	81.04-69
II A 33		O. Zirconio	81.04-81, 83
II A 34		P. Renio	81.04-91, 93
II A 35		Q. Gallio, indio, tallio	81.04-94, 95
II A 36		R. Cermet	81.04-97, 98
	85.24	Pezzi ed oggetti di carbone o di grafite, anche con metallo, per usi elettrici o elettrotecnici, come spazzole per macchine elettriche, carboni per lampade, per pile o per microfoni, elettrodi per forni, per apparecchi per saldare od impianti per elettrolisi, ecc.:	
II A 37		A. Elettrodi per impianti d'elettrolisi	85.24-10